



Lavoro accessorio: i limiti di utilizzo

Viste le frequenti richieste di chiarimento relative ai limiti di utilizzo del lavoro accessorio così come previsti dalla riforma del Codice Contratti (d.lgs. n. 81/20015) introdotta dal *Jobs Act*, cogliamo l'occasione per tornare brevemente sull'argomento per ribadire i punti salienti, ma anche per confutare alcune recenti interpretazioni tendenti a ridimensionarne l'applicazione in ambito associativo.

Innanzitutto ricordiamo che, per quanto concerne detti limiti, si registra rispetto al passato una sola sostanziale novità, vale a dire l'innalzamento del limite economico generale riferibile a ciascun prestatore: dal giugno 2015 - periodo di entrata in vigore del Codice - il prestatore potrà infatti ricevere dalla totalità dei committenti compensi fino al limite massimo 7.000 € nell'anno civile (art. 48, 1° co., d.lgs. n. 81/2015).

Rispetto all'entità dei compensi esistono tuttavia due limiti ulteriori, già presenti nell'ordinamento previgente: in primo luogo, ove si tratti di percettori di prestazioni integrative del salario (beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni) o di sostegno al reddito (ad es. beneficiari di Naspi), il compenso complessivo percepibile dal percettore per anno civile si assottiglia e diviene pari a 3.000 € (art. 46 bis, l. n. 134/2012, lett. d, ora art. 48, 2° co., d.lgs. 81/2015); in secondo luogo, laddove il committente sia un imprenditore (o un professionista), questi non potrà ricevere prestazioni di lavoro accessorio di valore superiore a 2.000 € (art. 1, comma 32, lett. a, l. n. 92/2012, ora art. 48, 1° co, d.lgs. n. 81/2015).

Su questo secondo punto si segnala una novità (peraltro non di grandissimo rilievo) rispetto al passato: il limite previsto in precedenza riguardava infatti gli "imprenditori commerciali" mentre adesso il Codice Contratti si riferisce agli "imprenditori" tout court. Tuttavia sia il Ministero del Lavoro (Circolari n. 18 del 2012 e n. 4/2013) che l'Inps (Circolare n. 49/2013), avevano chiarito già che l'espressione "imprenditore commerciale" coincide con: " (...) qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo 'commerciale' possa in qualche modo circoscrivere l'ambito settoriale dell'attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione di beni".

In sostanza, stante questa interpretazione assunta in sede di prassi amministrativa, il limite dei 2.000 € già riguardava tutti indistintamente gli imprenditori, come ora, definitivamente, previsto dal Codice Contratti. Sicché il tetto economico ridotto si applica a "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi", di cui alla definizione codicistica (art. 2082 cc), come ha avuto modo di chiarire l'Inps (vedi la già richiamata Circolare n. 49/2013).

Sul punto non appaiono ammissibili, pertanto, quelle interpretazioni che, forzando il dato letterale, cercano di estendere il tetto dei 2.000 € oltre i confini dell'impresa definita dal Codice Civile. In particolare appare destituita di fondamento quella interpretazione che pretenderebbe, aprioristicamente, di sottoporre a questo ulteriore limite anche le associazioni di promozione sociale per il solo fatto di svolgere strumentalmente un'attività commerciale.

Come è noto, infatti, la disciplina fiscale espressamente considera pacifica l'eventualità che un ente commerciale possa, al fine di realizzare il prevalente fine istituzionale, svolgere strumentalmente anche attività commerciale, purché questa non sia realizzata in modo esclusivo né in modo prevalente. Ciò chiaramente non modifica la natura giuridica (non imprenditoriale) dell'ente. Peraltro, laddove invece l'attività commerciale risulti assumere carattere prevalente rispetto all'attività istituzionale individuata nello Statuto, ben più gravi conseguenze subirebbe l'associazione: come sappiamo, infatti, la disciplina fiscale prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente, nel concreto, eserciti quale attività principale un'attività commerciale.

Per chiudere sulla questione possiamo infine segnalare che di recente **l'Inps** stesso (con il Messaggio 2 febbraio 2016, n. 8628) **ha definitivamente ed espressamente chiarito che il limite di utilizzo dei 2.000 €** (nonché l'obbligo di acquisto esclusivamente telematico dei voucher) **non si applica alle "associazioni senza scopo di lucro"**. L'Istituto previdenziale, infatti, dopo aver ribadito che questi limiti si applicano invece agli "imprenditori" così come individuati dal Codice Civile, ne ha ricavato che **le limitazioni non si applicano a quei soggetti " (...) che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori"** (e tra questi soggetti l'Inps esplicitamente richiama - oltre a partiti e movimenti politici, associazioni sindacali, associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni di volontariato, ecc.- appunto anche le "associazioni senza scopo di lucro").

Una ulteriore limitazione all'utilizzo dei voucher - questa volta però di carattere generale - deve essere ricordato: la nuova disciplina (art. 48, d.lgs. n. 81/2015) stabilisce infatti il divieto di ricorrere "a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi" (ipotesi specifiche da escludere potranno essere individuate con apposito decreto ministeriale).

Questo divieto non costituisce esattamente una novità: già in precedenza (Circolari Inps nn.88/2009 e 17/2010, Circolare Mlps n.4/2013) si era chiarito che, per evitare "destrutturazione" di altre tipologie contrattuali e possibili fenomeni di "dumping" sociale nell'ambito degli appalti, il lavoro accessorio fosse utilizzabile "esclusivamente in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari". In altre parole, la disciplina legislativa limita l'utilizzo dei voucher solo ai casi di rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, ed esclude invece i casi in cui un soggetto (l'intermediario) assuma e retribuisca un lavoratore al fine di svolgere poi prestazioni a favore di terzi.

Il d.lgs. n. 81 individua a tal fine due casi tipici di intermediazione lavorativa: appunto l'appalto e la somministrazione, sicuramente vietati. Peraltro, allo stato attuale, in assenza di pronunciamenti diretti e per non esporsi a rischi in caso di ispezioni, è sconsigliabile l'utilizzo dei voucher nell'ambito della gestione di attività e servizi per conto di terzi (si pensi ad es. all'ipotesi di gestione di particolari attività per conto di una amministrazione pubblica). In questi casi, per evitare di incorrere in sanzioni, è sconsigliabile di remunerare i lavoratori coinvolti nella gestione del servizio con i voucher Inps.

*Ufficio Studi
Osservatorio Legislativo*